

Legge
sulle attività private di investigazione e di sorveglianza
 (dell'8 novembre 1976)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 aprile 1974 n. 1958 e il messaggio complementare 28 luglio 1976 n. 2164 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Norme generali

Campo di applicazione

Art. 1^{1 2} 1La presente legge si applica ad ogni persona, fisica, dipendente o indipendente, o giuridica che professa nel Cantone su mandato di privati un'attività di investigazione, sorveglianza, trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti le persone.

2Essa si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali, commerciali e al personale degli esercizi alberghieri e della ristorazione, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei confronti della clientela.³

³Sono riservate le disposizioni di altre leggi cantonali e federali concernenti la protezione della personalità e la sfera privata delle persone.

Sorveglianza

Art. 2 Le attività enunciate all'art. 1 sono sottoposte alla sorveglianza del Consiglio di Stato, che le esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).

TITOLO II
Dell'autorizzazione

Autorizzazione⁴

Art. 3^{5 6} 1Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento.

2L'istanza deve precisare le attività che il richiedente vuole esercitare e i mezzi che intende impiegare.

³Successivi cambiamenti o estensioni di attività, come pure l'impiego di ulteriori mezzi richiedono un'istanza e un'autorizzazione supplementare.

⁴Il richiedente che si avvale di altri agenti, siano essi collaboratori o dipendenti, deve chiedere l'autorizzazione per ognuno di essi.

Persone fisiche e persone giuridiche⁷

Art. 4⁸ 1L'autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche con sede principale nel Cantone o con sede principale nella Svizzera ed almeno una succursale nel Cantone.

2Gli amministratori dell'organizzazione, nonché tutti gli agenti, devono adempiere alle condizioni dell'art. 5.⁹

Condizioni

Art. 5¹⁰ I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

¹ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

² Norma transitoria: v. BU 1991, 223 art. 2; testo completo, nota a fine legge.

³ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

⁴ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedente modifica: BU 1991, 219.

⁵ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

⁶ Norma transitoria: v. BU 1991, 223 art. 2; testo completo, nota a fine legge.

⁷ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

⁸ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

⁹ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

¹⁰ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedente modifica: BU 1991, 219.

550.400

- a) avere la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio o dell'Unione europea ed essere maggiorenni in possesso dei diritti civili;
- b) avere il domicilio politico o almeno un domicilio d'affari nel Cantone;
- c) essere persone di buona condotta;
- d) possedere un'adeguata formazione;¹¹
- e) disporre del permesso di soggiorno che li autorizzi all'esercizio dell'attività lucrativa, se stranieri;
- f) avere stipulato, presso una compagnia svizzera, un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento.

Rilascio dell'autorizzazione

Art. 6¹² 1L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento ed è valida per un periodo massimo di tre anni; essa è sempre rinnovabile e non è trasferibile.¹³

²Con il rilascio dell'autorizzazione è riscossa una tassa di cancelleria.

³L'elenco dei titolari di autorizzazione è pubblicato annualmente sul Foglio ufficiale cantonale.

Obbligo di notifica da parte dell'autorità¹⁴

Art. 6a¹⁵ 1Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti di accusa cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illeciti.

Effetti dell'autorizzazione

Art. 7¹⁶ L'autorizzazione non conferisce ai suoi titolari alcun carattere ufficiale e non implica alcuna responsabilità dello Stato.

Rifiuto dell'autorizzazione

Art. 8¹⁷ 1L'autorizzazione è rifiutata a chi non adempie le condizioni della presente legge.

²L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
- b) dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stesso o terzi;
- c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- d) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
- e) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

Revoca dell'autorizzazione

Art. 9¹⁸ 1Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione:

- a) quando il titolare non soddisfa più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) quando ripetutamente o in modo grave egli contravvienga alle norme della presente legge o del regolamento d'applicazione;
- c) quando uno o più dei dipendenti o collaboratori violi gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamenti applicabili.

²La revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione è pubblicata sul Foglio ufficiale.

¹¹ Lett. modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 273.

¹² Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

¹³ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedente modifica: BU 2000, 385.

¹⁴ Nota marginale introdotta dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

¹⁵ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedente modifica: BU 2000, 385.

¹⁶ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

¹⁷ Art. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 12.8.2016 - BU 2016, 371; precedenti modifiche: BU 1991, 219; BU 2007, 17; BU 2013, 273.

¹⁸ Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

Estinzione dell'autorizzazione

Art. 10¹⁹ L'autorizzazione si estingue:

- a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;
- b) con la rinuncia del titolare;
- c) con la revoca definitiva.

Art. 11 ...²⁰

Personale di altri Cantoni

Art. 12²¹ ¹Le agenzie private di sorveglianza o le agenzie di trasporto valori operanti sul territorio cantonale possono in casi eccezionali assumere personale in possesso di un'autorizzazione rilasciata da altro Cantone.

²...²²

³Il regolamento d'applicazione fissa le condizioni e la procedura.

Personale avventizio²³

Art. 13²⁴ ¹Il personale avventizio, impiegato per la sorveglianza di manifestazioni occasionali, deve essere notificato alla Polizia cantonale almeno 15 giorni prima da parte degli organizzatori.

²L'art. 22 si applica pure agli organizzatori, anche se il personale di sorveglianza non è da loro direttamente impiegato.

Agenzie di trasporto valori straniere

Art. 14^{25 26} Le agenzie di trasporto di valori straniere possono accedere al territorio cantonale, purché alla scorta provveda personale autorizzato ad operare nel nostro Cantone.

Scorte

Art. 15²⁷ ¹La Polizia cantonale autorizza la scorta adeguata a persone o valori in transito sul territorio cantonale.

²In casi giustificati tale autorizzazione può estendersi al porto d'arma di breve durata, qualora ciò sia conforme ai criteri della legislazione in materia d'armi.

TITOLO III**Degli obblighi dei titolari di autorizzazione****Rapporti con le autorità**

Art. 16²⁸ ¹I titolari di un'autorizzazione non devono ostacolare il compito dell'autorità giudiziaria e della Polizia.

²...²⁹

³Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l'investigatore privato interrompa la sua indagine.³⁰

⁴Il Procuratore pubblico, su denuncia di una persona che ha fondati motivi per ritenere d'essere oggetto di investigazione, o su richiesta della Polizia o d'ufficio, può esigere dall'investigatore privato che gli indichi il nome del mandante, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale.

Collaborazione

¹⁹ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

²⁰ Art. abrogato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedente modifica: BU 1991, 219.

²¹ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

²² Cpv. abrogato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

²³ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

²⁴ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedente modifica: BU 1991, 219.

²⁵ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

²⁶ Norma transitoria: v. BU 1991, 223 art. 2; testo completo, nota a fine legge.

²⁷ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

²⁸ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

²⁹ Cpv. abrogato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

³⁰ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

550.400

Art. 17³¹ 1Il personale in uniforme delle agenzie private di sorveglianza può collaborare, se così richiesto, con le autorità cantonali e comunali per disciplinare il traffico o le manifestazioni e per svolgere servizi o funzioni particolari.

²Sono riservate le forme di collaborazione previste da altre leggi.

Perquisizioni personali

Art. 18³² 1Gli agenti di sicurezza privati che hanno seguito una formazione specifica possono perquisire:

- a) persone arrestate in flagranza di reato;
- b) persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.

²La formazione specifica è impartita dalla Polizia cantonale o da istruttori da essa abilitati.

³Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.

Sequestro

Art. 19³³ 1Gli oggetti di cui all'art. 18 cpv. 2 sono immediatamente sequestrati dal personale delle agenzie private di sorveglianza.

²La Polizia cantonale è immediatamente informata del sequestro e procede al dissequestro o alle formali denunce per consentire la confisca nei casi previsti dalla legge.

Designazioni

Art. 20³⁴ Il titolare dell'autorizzazione non può aggiungere al proprio nome delle designazioni della sua attività che possono ingenerare confusioni o far presumere che egli rappresenti l'Autorità pubblica o sia in rapporto con la polizia.

Armi e apparecchiature

Art. 21³⁵ Il porto e l'uso delle armi da parte di titolari di autorizzazioni, nonché l'installazione e l'impiego di apparecchiature particolari per l'esercizio dell'attività, sono consentiti nel limite del Codice penale svizzero e delle leggi speciali applicabili.

TITOLO IV

Penalità e ricorsi

Sanzioni penali³⁶

Art. 22³⁷ 1È punito con la multa fino a 20'000 franchi chi esercita, senza autorizzazione, un'attività sottoposta ad autorizzazione e chi contravviene ad altre norme della legge e del regolamento.

²Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Ricorsi

Art. 23³⁸ 1Contro le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.³⁹

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.⁴⁰

³I ricorsi di cui ai capoversi precedenti non hanno effetto sospensivo.⁴¹

TITOLO V

Norme transitorie e finali

³¹ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

³² Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedente modifica: BU 1991, 219.

³³ Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

³⁴ Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

³⁵ Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

³⁶ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273.

³⁷ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 273; precedenti modifiche: BU 1991, 219; BU 2004, 387; BU 2010, 260.

³⁸ Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

³⁹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

⁴⁰ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

⁴¹ Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

Regolamento di applicazione

Art. 24⁴² 1Il Consiglio di Stato promulga le norme d'applicazione e designa il Dipartimento competente.

2In particolare mediante regolamento stabilisce:

- a) gli importi minimi delle prestazioni assicurative secondo il contratto di assicurazione di responsabilità civile;
- b) l'impiego di dispositivi di allarme che possono turbare l'ordine pubblico, segnatamente di quelli installati su autoveicoli;
- c) l'uso delle uniformi, degli stemmi e degli emblemi per i componenti di organizzazioni al beneficio dell'autorizzazione;
- d) la pubblicità d'ogni tipo;
- e) la tassa di concessione dell'autorizzazione;
- f) il rilascio della tessera di legittimazione ai titolari di un'autorizzazione;
- g) le attività per le quali è sufficiente la notifica;
- h) ulteriori dettami di correttezza nei rapporti di titolari di un'autorizzazione con i terzi e le autorità;
- i) i requisiti minimi di formazione scolastica e professionale.⁴³

Norme transitorie

Art. 25⁴⁴ 1Gli enti morali e le singole persone, esercitanti le attività disciplinate dalle presenti disposizioni, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove norme e chiedere l'autorizzazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2Fino all'entrata in vigore del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi, residenti nel Cantone, viene rilasciata rispettivamente rinnovata l'autorizzazione in deroga all'art. 5 lett. a), purché essi siano già al beneficio di un'autorizzazione valida al momento dell'inoltro dell'istanza.

Entrata in vigore

Art. 26⁴⁵ 1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.⁴⁶

N.B. NORMA TRANSITORIA:

- BU **1991**, 223 (11 marzo 1991)

¹Le persone giuridiche o le singole persone esercitanti le attività sancite dall'art. 1 devono richiedere l'autorizzazione prevista all'art. 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

²Per l'attività di cui all'art. 14 le agenzie di trasporto valori straniere devono conformarsi alle nuove disposizioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore.

Pubblicata nel BU **1976**, 373.

⁴² Numero dell'art. e testo modificati dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

⁴³ Lett. introdotta dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 273.

⁴⁴ Art. modificato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 321; precedente modifica: BU 1991, 219.

⁴⁵ Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

⁴⁶ Entrata in vigore: 1° gennaio 1977 - BU 1976, 373.